II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 1992

che modifica la decisione 92/325/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali domestici delle specie bovina e suina dalla Bulgaria

(92/526/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi [1], modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92 [2], in particolare l'articolo 8,

considerando che la decisione 92/325/CEE della Commissione [3] ha stabilito le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione di animali domestici della specie bovina e suina dalla Bulgaria;

considerando che dopo l'adozione di tale decisione è emerso da nuovi elementi informativi che focolai di peste bovina sono apparsi in Bulgaria nei precedenti dodici mesi e che è stata praticata apposita vaccinazione; che è pertanto necessario modificare la decisione 92/325/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il paragrafo 1 dell'articolo 1 della decisione 92/325/CEE è sostitutito dal seguente:

« 1. Fermo restando il disposto dei paragrafi 2 e 4, gli Stati membri autorizzano l'importazione dalla Bulgaria dei seguenti animali:

a) animali domestici della specie bovina destinati alla riproduzione o alla produzione che soddisfano i requisiti indicati nel certificato sanitario di cui all'allegato A, che li deve scortare;

b) animali domestici della specie bovina destinati alla macellazione che soddisfano i requisiti indicati nel certificato sanitario di cui all'allegato B, che li deve scortare;

nonché, a decorrere da una data da fissare secondo la procedura di cui all'articolo 29 della direttiva 72/462/CEE, ma comunque non prima di dodici mesi dopo la data in cui sia stata ufficialmente vietata in Bulgaria la vaccinazione contro la peste suina classica:

c) animali domestici della specie suina destinati alla riproduzione o all'ingrasso che soddisfano i requisiti indicati nel certificato sanitario di cui all'allegato C, che li deve scortare;

d) animali domestici della specie suina destinati alla macellazione che soddisfano i requisiti indicati nel certificato sanitario di cui all'allegato D, che li deve scortare. »

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
[2] GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.
[3] GU n. L 177 del 30. 6. 1992, pag. 52.